



# COMUNE DI ROMA

## UFFICIO SPECIALE PIANO REGOLATORE

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI PRESENTATE  
AVVERSO IL P.P. ADOTTATO CON DELIBERA C.C. 33/9.03.98

CIRCOSCRIZIONE <b>XX</b>	ATTUAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE  ZONE "O" - RECUPERO URBANISTICO
P.P. n. <b>5/"O"</b>	PIANO PARTICOLAREGGIATO D'ESECUZIONE DEL NUCLEO N. 5 "SACROFANESE Km 5"

COMUNE DI ROMA  
DIPARTIMENTO VI U.O. 5  
del Territorio - Urbanistica

- 6 AGO. 2003

Prot. n. **8765**

ALLEGATO ALLA  
DELIBERA DI  
APPROVAZIONE

### Elaborazione controdeduzioni:

Arch. D. Modigliani – Arch. P. Massimei - (coordinatrice del gruppo) –  
Arch. A. Bellanca – Arch. L. Contardi – Arch. B. Dato – Ing. T. Egiddi  
Geom. M. Bufalini – Geom. F. Ferrante – Geom. S. Pizzella - Arch. R. Ferlito  
- Geom. M. Pizzuti

### Collaborazione ed elaborazione grafica informatizzata delle controdeduzioni:

Arch. C. Ramoni - Arch. I. Fiori - Geom. G. Morelli – Geom. S. Zullino –  
Dis. Cad. S. Lauriello - Geom. P. Ferlito – Geom. G. Pizzella

### PROGETTISTI:

Prof.	Arch. Giuseppe Perugini	Arch. Achille M. Ippolito
	Arch. Mario Campadello	Arch. Raynaldo Perugini
	Arch. Giuseppe Cicalini	Ing. Franco Tamburini
	Arch. Benedetto D. Dato	Arch. Espedito Tempesta
	Arch. Nicoletta Garrone	

ELAB. <b>Tav. E</b>	<b>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</b> DIPARTIMENTO VI U.O. 5 IL DIRETTORE Ing. Giancarlo Matta	L'INGEGNERE Donipio Egiddi
	data:	aggiornamenti:

## INDICE

<b><u>TITOLO I</u></b>	<b><u>- GENERALITA'</u></b>	pag.	3
Art. 1	Validità delle norme	"	3
Art. 2	Applicazione della L. n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni	"	3
Art. 3	Rinvio a norme generali	"	3
<b><u>TITOLO II</u></b>	<b><u>CONTENUTO DEL PIANO</u></b>		
<b>CAPO I</b>	<b>Aree per l'edificazione</b>	"	3
Art. 4	Zone residenziali e non residenziali	"	3
Art. 5	Aree stradali private	"	3
Art. 6	Aree ad impianto di distribuzione di carburante	"	3
<b>CAPO II</b>	<b>Aree pubbliche</b>		
Art. 7	Aree pubbliche di piano particolareggiato	"	4
<b><u>TITOLO III</u></b>	<b><u>EDIFICAZIONE</u></b>		
<b>CAPO I</b>	<b>Zone di conservazione, completamento e nuova edificazione residenziale, non residenziale e mista</b>	"	5
Art. 8	Interventi edilizi e destinazioni d'uso	"	5
Art. 9	Accorpamento delle cubature	"	5
Art. 10	Distacchi	"	6
Art. 11	Accessori	"	6
Art. 12	Costruzioni in aderenza	"	6
Art. 13	Lotti minimi	"	6
<b>CAPO II</b>	<b>Aree Fondiarie Interne ai Comprensori Soggetti a Convenzione</b>	"	6
Art. 14	Edificazione nell'ambito dei comprensori soggetti a convenzione	"	6
<b>CAPO III</b>	<b>Zone di Conservazione esterne al Nucleo</b>	"	7
Art. 15	- Interventi ammessi nell'ambito delle zone di conservazione	"	7
<b>CAPO IV</b>	<b>Prospetti degli edifici e prescrizioni di natura ambientale</b>	"	8
Art. 16	- Prospetti degli edifici - Obbligo di mantenere in buono stato gli edifici	"	8
Art. 17	Zone di distacco: sistemazione	"	8
Art. 18	Recinzioni	"	8
Art. 19	Rettifiche stradali	"	8
<b><u>TITOLO IV</u></b>	<b><u>VINCOLI</u></b>	"	8
Art. 20	- Aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco di Veio-Cesano	"	8

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
del p.p. 5/O "SACROFANESE Km 5"

## TITOLO I - GENERALITA'

### Art. 1 Validità delle norme

Le presenti norme tecniche valgono per l'attuazione del P.P. delle zone O, nucleo n. 5 Sacrofanese km 5, in esecuzione del P.R.G. del Comune di Roma approvato con D.P.R. il 16 dicembre 1965 e successive modifiche ed integrazioni, ed alla variante urbanistica approvata con deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 4777/83.

### Art. 2 Applicazione della legge n. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni

Per volumetria preesistente, di cui agli articoli delle presenti Norme Tecniche, va considerata quella legittimamente realizzata ovvero legittimata ai sensi di legge.

### Art. 3 Rinvio a norme generali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, si applicano le N.T.A. del P.R.G. approvate con deliberazione della G.R.L. n. 689 del 6 marzo 1979 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme di legge e regolamenti vigenti.

## TITOLO II - CONTENUTO DEL PIANO

### CAPO I - Aree per l'edificazione

#### Art. 4 Zone residenziali e non residenziali.

Il presente P.P. prevede le seguenti zone edificate o edificabili:

- a) Zone di conservazione, completamento e nuova edificazione residenziale, non residenziale e mista. Tali zone sono indicate sul grafico di P.P. "Zonizzazione su base catastale" con linee continue verticali ad interspazio mm 1,5.
- b) Aree fondiarie interne ai comprensori soggetti a convenzione. Tali zone sono indicate sul grafico di P.P. "Zonizzazione su base catastale" con linee continue inclinate a 60° ad interspazi alternati di mm 2,5 e 1,25.
- c) Zone di conservazione esterna al nucleo. Tali zone sono indicate sul grafico di P.P. "Zonizzazione su base catastale" con linee tratteggiate verticali ad interspazio mm 1,25.

#### Art. 5 Aree stradali private

Le aree stradali private sono rappresentate con linee di contorno dello spessore di mm 0,3 e sono campite come le aree circostanti. Tali aree, con le stesse modalità previste per le aree fondiarie circostanti, rientrano nel calcolo della superficie ai fini dell'edificazione.

Le strade private sono gravate da servitù per la canalizzazione dei pubblici servizi e la loro conservazione dovrà essere affidata ai proprietari frontisti da costituirsi in consorzio secondo le norme di legge.

Qualora non siano chiuse da cancello esse dovranno essere identificate come tali da apposita segnaletica.

#### Art. 6 Aree destinate ad impianto di distribuzione di carburante

Le aree per impianto di distribuzione di carburante hanno la stessa campitura della viabilità pubblica e dei parcheggi pubblici, ma sono identificate con apposito simbolo (due quadrati di mm 3 di lato). Tali aree rientrano tra quelle da cedere gratuitamente al Comune di Roma nell'ambito della convenzione relativa al comparto C11; il Comune

provvederà quindi alla concessione in diritto di superficie a soggetti interessati alla realizzazione dell'impianto.

Sulle aree destinate all'installazione di impianti di distribuzione carburante è consentito attuare volumetrie di servizio strettamente connesse con l'attività prevista, aventi altezza massima e superficie coperta rispettivamente non superiore a m 4,50 e a 1/10 dell'area del lotto che interessa l'impianto di distribuzione carburante.

## CAPO II - Aree pubbliche

### Art. 7 Aree pubbliche di piano particolareggiato

Il piano particolareggiato prevede le seguenti aree pubbliche:

- a) viabilità e parcheggi pubblici; tali zone sono rappresentate nel grafico di P.P. "Zonizzazione su base catastale" con campitura di colore grigio; i parcheggi sono indicati con la lettera P. I tracciati degli svincoli, degli allargamenti, dei nuovi tratti della viabilità e dei parcheggi rappresentati sugli elaborati grafici di piano particolareggiato potranno essere modificati e meglio definiti dai progetti esecutivi dell'opera da realizzare senza che ciò costituisca variante.  
I distacchi degli edifici dalle aree di parcheggio pubblico potranno, ove cedute gratuitamente, essere inferiori a m 5 e comunque nel rispetto dei distacchi minimi previsti dal filo stradale, per facilitare l'inserimento delle sagome edilizie sui lotti edificabili.
- b) verde pubblico; tali zone sono indicate sul grafico di P.P. "Zonizzazione su base catastale" con puntinato fitto regolare e ne sono specificate le diverse attività del tempo libero per le quali dovranno essere attrezzate attraverso l'apposita simbologia: *spazio per gioco bimbi, parco libero e attrezzature sportive*. Per tali aree valgono le prescrizioni di cui all'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G.;
- c) servizi pubblici di quartiere; tali zone sono indicate sul grafico di P.P. "Zonizzazione su base catastale" con un quadrettato di maglia mm 2,5 x 2,5 e con un simbolo che ne indica la specifica destinazione d'uso. Per tali aree si rimanda a quanto previsto per la sottozona M3 dell'art. 14 delle predette N.T.A. del P.R.G. Per quanto riguarda le destinazioni d'uso delle Aree Pubbliche si fa riferimento all'art. 3, lett. a, b del D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 in cui queste vengono raggruppate in aree per l'istruzione (asilo nido, scuole materne, e scuole dell'obbligo) e in aree per attrezzature di interesse comune ( religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, annonarie, ricreative ed altre ) per le quali è inderogabile la dotazione minima di 6,5 mq/ab mentre la dislocazione, individuata in base al raggio di influenza, al numero di abitanti e alla contiguità alle residenze, può essere adeguata all'insorgenza di comprovate esigenze, previo equo bilanciamento delle destinazioni d'uso delle Aree Pubbliche individuate nel P.P..

Ai lotti, interni al perimetro del nucleo ( approvato con Del. G.R.L. n. 4777/83 ) e destinati anche parzialmente ad area pubblica (sedi viarie, parcheggi, verde e servizi), compete una cubatura residenziale, valutata in base all'indice di fabbricabilità di 0,50 mc/mq per l'intera area di proprietà, solo nel caso che l'area destinata pubblica venga ceduta gratuitamente all'Amministrazione Comunale. La cubatura risultante dovrà essere realizzata sulla restante area destinata all'edificazione privata o potrà essere rilocalizzata, anche in deroga alle destinazioni ed all'indice di fabbricabilità previsto per ciascuna zona fondiaria, su altri lotti, destinati ad area fondiaria ed interni al perimetro del P.P.. La cubatura realizzabile sarà pari alla somma delle cubature edificate e/o edificabili. Nel caso di rilocalizzazione la cubatura potrà essere realizzata in tutte le aree fondiarie.

Nel caso che i proprietari non addivengano alla cessione gratuita, le aree destinate pubbliche saranno espropriate e la cubatura realizzabile sarà quella corrispondente al prodotto dell'area destinata all'edificazione privata per l'I.f. previsto.  
Alle Aree Pubbliche esterne al nucleo ( così come approvato con deliberazione G.R.L. n. 4777/83 ) non si attribuisce potenzialità edificatoria; tali aree, inserite all' interno del perimetro del P.P. al fine di reperire Aree Pubbliche per il soddisfacimento degli standard urbanistici, saranno soggette ad esproprio.

### TITOLO III - EDIFICAZIONE

#### **CAPO I - Zone di conservazione, completamento e nuova edificazione residenziale, non residenziale e mista.**

##### **Art. 8 Interventi edilizi e destinazioni d'uso**

In tale zona, **sugli edifici esistenti** come definiti all'articolo 2 delle presenti N.T.A., sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- 1) manutenzione ordinaria,
- 2) manutenzione straordinaria,
- 3) restauro e risanamento conservativo,
- 4) ristrutturazione edilizia,
- 5) demolizione e ricostruzione,
- 6) completamento e/o nuova edificazione.

Gli interventi di **demolizione e ricostruzione** dell'edificazione esistente dovranno avere carattere unitario e riguardare intere unità edilizie e possono prevedere la realizzazione di un volume residenziale non superiore all'indice di 0,5 mc/mq, e di un volume non residenziale (escluse le destinazioni di cui alle lettere *r, s, t e u* dell'art.3 delle N.T.A. del P.R.G.) non superiore all'indice di 0,1 mc/mq; l'altezza massima non potrà essere superiore a ml. 7,50.

Gli interventi di **ristrutturazione**, entro i limiti della volumetria preesistente, possono prevedere:

- il frazionamento o l'accorpamento delle singole unità immobiliari senza cambio di destinazione d'uso;
- il cambio di attuali destinazioni d'uso residenziali con destinazioni non residenziali (escluse le destinazioni di cui alle lettere *r, s, t e u* dell'art.3 delle N.T.A. del P.R.G.), entro il limite massimo di 0,1 mc/mq.;
- il cambio delle attuali destinazioni d'uso non residenziali con altre destinazioni non residenziali, escluse quelle di cui alle lettere *r, s, t e u* dell'art.3 delle N.T.A. del P.R.G.

In tale zona, sui **lotti liberi o parzialmente edificati** è consentita la **nuova edificazione o il completamento** di un volume residenziale non superiore all'indice di 0,5 mc/mq; l'altezza massima non potrà essere superiore a ml. 7,50.

##### **Art. 9 Accorpamento delle cubature**

In tale zona è consentito l'accorpamento dei volumi preesistenti senza aumento delle superfici lorde, a condizione che la riedificazione rispetti l'indice di fabbricabilità residenziale di 0,50 mc/mq e non residenziale di 0,10 mc/mq. L'altezza massima non potrà essere superiore a ml. 7,50 o a quella, se maggiore, preesistente.  
L'area interessata dall'accorpamento non potrà essere superiore a 3.000 mq.

**Art. 10****Distacchi**

In tale zona per gli interventi edilizi di nuova edificazione, di completamento e di demolizione e ricostruzione dell'edificazione esistente, i distacchi dai confini interni e dalla linea di delimitazione con aree pubbliche, non potranno essere inferiori a ml 5; in ogni caso dovrà comunque essere garantita una distanza minima assoluta di ml 10 dalle pareti degli edifici esistenti antistanti, qualora anche una sola delle pareti fronteggianti sia finestrata. Il distacco minimo dal filo delle strade non dovrà essere inferiore a ml 5 per le strade private e per quelle pubbliche di larghezza inferiore a ml 7; a ml 7,50 per le strade pubbliche di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15; a ml 10 per le strade pubbliche di larghezza superiore a ml 15. Inoltre, per quanto concerne i distacchi dal filo stradale, soltanto nel caso di comprovato difficile inserimento della cubatura, le distanze possono essere adeguate a quelle degli edifici preesistenti, pur rispettando i limiti minimi inderogabili.

Tali distanze sono ridotte a ml 5 per la nuova edificazione o per il completamento o per la ricostruzione di edifici privati che prospettano su via Pedrengo e sul primo tratto di via Monte Cremasco (il tratto avente sezione stradale pari a ml 15), rispetto ai quali le presenti norme tecniche costituiscono previsioni planovolumetriche di piano particolareggiato ai sensi dell'articolo 9 del D.I. 1444 del 2 aprile 1968. Inoltre, per quanto concerne i distacchi dal filo stradale, soltanto nel caso di comprovato difficile inserimento della cubatura, le distanze possono essere adeguate a quelle degli edifici preesistenti, pur rispettando i limiti minimi inderogabili.

**Art. 11****Accessori**

Nel rispetto dei distacchi di cui all'art. 10, oltre la cubatura prevista dagli articoli 8 e 9 delle presenti norme sono consentiti accessori in misura complessiva non superiore a 1/50 dell'area del lotto ed altezza non superiore a ml 2,50.

**Art. 12****Costruzioni in aderenza**

In tale zona, in caso di nuova edificazione o demolizione e ricostruzione, per lotti finitimi potranno essere consentite le costruzioni in aderenza, subordinando il rilascio della concessione per ogni edificio alla preventiva approvazione da parte della Commissione Edilizia del progetto dell'intero raggruppamento, da compilarsi con criterio unitario d'accordo con i proprietari dei lotti.

**Art. 13****Lotti minimi**

La dimensione minima dei lotti è di mq 700 al lordo delle sedi stradali. Inoltre, per quanto concerne i distacchi dal filo stradale, soltanto nel caso di comprovato difficile inserimento della cubatura, le distanze possono essere adeguate a quelle degli edifici preesistenti, pur rispettando i limiti minimi inderogabili.

Comunque, la cubatura spettante ai lotti di dimensione inferiore al minimo può essere utilizzata in caso di accorpamento, purché la dimensione complessiva dei lotti sia pari o superiore a mq 1.000 ed il lotto su cui viene accorpato il volume raggiunga la dimensione minima.

**CAPO II - Aree fondiarie interne ai comprensori soggetti a convenzione.****Art. 14 Edificazione nell'ambito dei comprensori soggetti a convenzione**

Alle zone delimitate da apposito perimetro compete una volumetria valutata, per l'intera area perimetrata, in base all'indice di edificabilità indicato per ciascun comprensorio nella tabella riportata nell'elaborato "Zonificazione su base catastale". Le aree

con destinazione pubblica, interne al perimetro di accorpamento, devono essere cedute gratuitamente dai proprietari al Comune. La volumetria dovrà essere realizzata sull'area fondiaria, come delimitata nella zonizzazione. Le volumetrie non residenziali sono consentite entro i limiti indicati nella tabella riportata nella tavola C "Zonizzazione su base catastale". Le destinazioni d'uso consentite per tali volumetrie sono: d), e), f), g), i) e o), di cui all'art. 3, par. 2, delle N.T.A. del P.R.G.

L'edificazione delle superfici fondiarie dei "comprensori soggetti a convenzione", ai sensi dell'art. 28 della L.U. 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, delimitate da apposito perimetro, avverrà secondo le procedure previste dalla deliberazione del C.C. n. 37 del 9.3.1998.

Nel caso che all'interno delle aree con destinazione pubblica insistano manufatti legittimati ai sensi della legge n. 47/85 e successive modificazioni ed integrazioni verrà scomputato il valore dell'immobile accertato dalla Commissione Stime dell'amministrazione Comunale dagli oneri relativi alle urbanizzazioni secondarie. Nel caso risulti la titolarità dell'intera superficie delimitata dal perimetro di accorpamento a più proprietari e questi non addivengano d'accordo alla cessione gratuita delle aree con destinazione pubblica, l'edificazione è condizionata alle norme dell'art. 28 della L.U. Per quanto concerne i distacchi, gli accessori, le costruzioni in aderenza, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 delle presenti N.T.A., salvo diverse prescrizioni in materia di distacchi e di allineamenti contenute nel planivolumetrico da allegare alla convenzione. La eventuale superficie dei fossi, rappresentata sugli elaborati grafici, sarà esclusa (dove conteggiata) dal computo delle superfici totali dei singoli comprensori soggetti a convenzione. Non sono previste fasce di rispetto per i fossi non iscritti alle "acque pubbliche". Nel caso di discordanze quantitative, fermo restando le quantità volumetriche, le superfici delle aree pubbliche oggetto di cessione non dovranno comunque essere complessivamente inferiori a quelle definite dalla tabella "Comprensori soggetti a convenzione" allegata alla seguenti N.T.A.

### CAPO III - Zone di conservazione esterna al nucleo

#### Art. 15 Interventi ammessi nell'ambito delle zone di conservazione

In tali zone sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

- 1) manutenzione ordinaria,
- 2) manutenzione straordinaria,
- 3) restauro e risanamento conservativo,
- 4) ristrutturazione edilizia,
- 5) demolizione e ricostruzione.

Gli interventi di **demolizione e ricostruzione** dell'edificazione esistente, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 delle presenti N.T.A., dovranno avere carattere unitario e riguardare intere unità edilizie e possono prevedere la realizzazione di un volume residenziale non superiore né a quello preesistente né a quello derivante dall'applicazione dell'indice di 0,5 mc/mq; l'altezza massima non potrà essere superiore a ml 7,50.

Gli interventi di **ristrutturazione**, possono prevedere:

- il frazionamento o l'accorpamento delle singole unità immobiliari senza cambio di destinazione d'uso;
- il cambio di attuali destinazioni d'uso residenziali con destinazioni non residenziali (escluse le destinazioni di cui alle lettere r, s, t e u dell'art.3 delle N.T.A. del P.R.G.) entro il limite massimo di 0,1 mc/mq.



- il cambio delle attuali destinazioni d'uso non residenziali con altre destinazioni non residenziali, escluse quelle di cui alle lettere *r*, *s*, *t* e *u* dell'art.3 delle N.T.A. del P.R.G.

#### **CAPO IV - Prospetti degli edifici e prescrizioni di natura ambientale.**

- Art. 16 Prospetti degli edifici. Obbligo di mantenere in buono stato gli edifici**  
I proprietari hanno l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato di conservazione il proprio edificio, sia per la stabilità che per l'igiene ed il decoro pubblico. In caso contrario ai proprietari potrà essere ingiunto di provvedere entro un termine fissato dall'Amministrazione, alle operazioni necessarie, pena l'esecuzione d'ufficio.
- Art. 17 Zone di distacco: sistemazione**  
Le zone di distacco vanno sistemate e mantenute a verde. E' fatto obbligo ai proprietari di mettere a dimora nell'area di distacco stradale essenze adatte e conformi all'ambiente nel numero di almeno una ogni ml 10 e dell'altezza minima, all'impianto, di ml 3,50.
- Art. 18 Recinzioni -**  
Le aree di proprietà privata non soggette a servitù di pubblico transito contigue a strade pubbliche o private, piazze, zone o spazi a destinazione pubblica dovranno essere opportunamente recintate con decoro ed in armonia con l'ambiente, conformi a progetto approvato e con altezza massima della recinzione di ml 1,80.
- Art. 19 Rettifiche stradali**  
Le recinzioni lungo le strade e gli spazi pubblici saranno realizzate ovvero spostate lungo le linee eventualmente indicate dagli elaborati di piano particolareggiato.

#### **TITOLO IV- VINCOLI**

- Art. 20 Aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco di Veio-Cesano**  
Tutti gli interventi ricadenti all'interno del perimetro del Parco di Veio-Cesano dovranno comunque ottenere il parere ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 490/99 ( art. 7 legge 1497/39 ) in quanto ricadenti nel PTP 15/7 Veio-Cesano. Sono esclusi gli interventi all'interno del perimetro del nucleo di zona O (approvato con Del. GRL n. 4777/83) ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a della L. 490/99.

**COMPENSORI SOGGETTI A CONVENZIONE**

Compr. N.	Superficie				Volume				It mc/mq	Ifm mc/mq	Abitanti n.
	Sup.Tot.	Fond.	Pubbl.	Res.	Non res.	Comm.	Totale				
	mq	mq	mq	mc	mc	mc	mc				
C1A	20.468	5.147	15.321	10.234	1.535	512	12.281	0,60	2,39	128	
C1B	23.011	8.275	14.736	11.505	1.726	575	13.806	0,60	1,67	144	
C1C	5.163	1.880	3.283	2.582	387	129	3.098	0,60	1,65	32	
C2	12.360	5.587	6.772	6.180	927	309	7.416	0,60	1,33	77	
C3A	4.909	1.822	3.087	2.454	368	123	2.945	0,60	1,62	31	
C3B	6.237	1.958	4.279	3.119	468	156	3.742	0,60	1,91	39	
C4	8.573	3.350	5.223	4.287	643	214	5.144	0,60	1,54	54	
C5	26.790	9.790	17.000	13.395	2.009	670	16.074	0,60	1,64	167	
C6	9.764	2.665	7.099	4.882	732	244	5.859	0,60	2,20	61	
C7	2.188	1.132	1.056	1.094	164	55	1.313	0,60	1,16	14	
C9	17.549	5.250	12.298	8.774	1.316	439	10.529	0,60	2,01	110	
C10	11.188	4.685	6.504	5.594	839	280	6.713	0,60	1,43	70	
C11	13.912	4.736	9.176	6.956	1.043	348	8.347	0,60	1,76	87	
C12	12.872	4.085	8.787	6.436	965	322	7.723	0,60	1,89	80	
TOT.	174.984	60.362	114.622	87.492	13.124	4.375	104.990			1.094	